



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE PER LA CAMPANIA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2022

RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE
Maurizio Stanco

NAPOLI, 4 MARZO 2022



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE PER LA CAMPANIA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2022

RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE
Maurizio Stanco

NAPOLI, 4 MARZO 2022

Signor Presidente,

anche la Procura regionale rivolge un saluto e ringrazia le Autorità e tutti coloro che assistono da remoto a questa cerimonia inaugurale.

La scelta di evitare la presenza in aula è stata opportuna e condivisa, si spera che il prossimo anno siano stati superati i problemi della pandemia, e si possa ritornare alla normale convivenza, dimenticando il periodo di grave difficoltà economica che ne è derivato.

La Corte dei conti non è un organo ben conosciuto dalla generalità dei cittadini.

Se si chiede a una persona comune cos'è e cosa fa la Corte dei conti le risposte ottenute non saranno certamente precise, ma può ritenersi che, in una pur sfocata visione, si riesca a intravedere l'esistenza di organo di giustizia, di tutela e protezione degli interessi pubblici.

Per una sua puntuale collocazione occorre avere una buona conoscenza dell'organizzazione del nostro ordinamento amministrativo-costituzionale, che presenta elementi di elevata complessità, ma è possibile poter offrire, anche procedendo a una semplificazione, una soddisfacente risposta.

I valori della difesa della libertà democratica, dei diritti essenziali, dell'uguaglianza e della solidarietà sono quelli fondanti la nostra comunità nazionale, segnano le ragioni del nostro vivere comune.

Per il perseguimento di questi valori sono utilizzati beni pubblici e risorse prelevate dai cittadini, il cui utilizzo deve rispondere a queste finalità per poter giustificarne l'impiego e l'imposizione fiscale.

Prioritaria, quindi, è l'esigenza di un controllo del cittadino sul corretto uso delle pubbliche risorse, che è anche strettamente funzionale all'esercizio del giudizio sulla responsabilità politica.

Non è un caso, quindi, che la Corte costituzionale sia pervenuta a qualificare il bilancio quale “*bene pubblico*”¹, strumento essenziale e indispensabile per garantire l’esercizio del controllo sull’operato dei rappresentati eletti, e, quindi, il funzionamento del sistema democratico.

Custode dell’osservanza della corretta gestione delle pubbliche risorse è la magistratura della Corte dei conti, sia nelle sue funzioni giurisdizionali che in quelle di controllo, che, nella sua irrinunciabile indipendenza e senza condizionamenti, opera a tutela di tutta la comunità per la protezione di cruciali e prioritari interessi, altrimenti privi di difesa.

Quest’Organo è, dunque, al servizio dell’intera collettività per difendere, imparzialmente e nel rispetto dei principi della nostra Costituzione, il fondamentale interesse alla sana gestione finanziaria.

¹ «Occorre ricordare che il bilancio è un “bene pubblico” nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell’ente territoriale, sia in ordine all’acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività ed a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato. In altre parole, la specificazione delle procedure e dei progetti in cui prende corpo l’attuazione del programma, che ha concorso a far ottenere l’investitura democratica, e le modalità di rendicontazione di quanto realizzato costituiscono competenza legislativa di contenuto diverso dall’armonizzazione dei bilanci. Quest’ultima, semmai, rappresenta il limite esterno – quando è in gioco la tutela di interessi finanziari generali – alla potestà regionale di esprimere le richiamate particolarità. Il carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo, alla cui mancata approvazione, non a caso, l’ordinamento collega il venir meno del consenso della rappresentanza democratica, presuppone quali caratteri inscindibili la chiarezza, la significatività, la specificazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche» (Sentenza n. 184 del 2016).

Le funzioni del P.M. contabile

In questo generale quadro di tutela degli interessi finanziari si inserisce anche l'attività della Procura contabile.

La finalità dell'attività del P.M. contabile non è solo quella di natura recuperatoria, che si realizza mediante la condanna al risarcimento del danno già verificatosi a seguito della chiamata in giudizio dei responsabili, ma quella di prevenzione.

La funzione preventiva è quella che, in realtà, riveste maggiore importanza, anche se generalmente non viene adeguatamente colta e apprezzata.

Innanzitutto, insito nella stessa previsione della responsabilità amministrativa è l'effetto di deterrenza che viene a prodursi rispetto a possibili comportamenti antidoverosi.

In una sua più ampia configurazione, nell'alveo di questa funzione preventiva si colloca anche il positivo riflesso che l'attività istruttoria avviata dopo la denuncia di danno può ottenere, che molto spesso riesce a ricondurre l'agire amministrativo entro i canoni della legittimità, stimolando idonei interventi correttivi da parte della P.A.

Questo fenomeno viene generalmente denominato «effetto conformativo», di cui non è agevole proporre una sua precisa misurazione in termini numerici, ma che è largamente presente e collegato al tempestivo intervento della Procura.

Il ruolo del P.M. contabile, dunque, è da valutare in una complessiva e consapevole visione delle sue funzioni, soprattutto per quella preventiva: vorrei anche notare che è un'attività svolta riservatamente, nel silenzio e senza l'onore e il clamore delle cronache, ma non per questo non efficace, proficua e utile.

Uno sguardo alle concrete vicende, particolarmente riprovevoli, che portano ai giudizi di responsabilità e alle relative condanne, dovrebbero radicalmente sconfiggere l'idea che l'istituto della responsabilità amministrativa possa costituire un fattore di disincentivo all'azione amministrativa, tale da provocare timore negli

amministratori e funzionari pubblici e indurli ad atteggiamenti conservativi e di fuga dall'assunzione di decisioni.

È questa, invece, la logica che ispira l'art. 21² del decreto semplificazioni (d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120) che ha introdotto l'esenzione dalla responsabilità per colpa grave nei casi di condotte commissive, prevedendola solo nelle ipotesi di condotte omissive, e questo nel periodo che va dal 17 luglio 2020 fino al 30 giugno 2023³ (in origine era il 31 dicembre 2021).

Nel caso delle situazioni gestorie direttamente legate al raggiungimento delle gravose scadenze del piano nazionale di ripresa e resilienza, per quale il Paese ha assunto vincolanti impegni in sede europea, e che rappresenta una storica occasione di rilancio della nostra economia, potrebbero trovarsi delle giustificazioni alla scelta legislativa.

La generalizzata estensione della sospensione temporale della colpa grave, al di fuori delle strette esigenze di attuazione del piano, appare irragionevole, per cui non è escluso che la norma sia rimessa al giudizio della Corte costituzionale per verificarne la compatibilità con i principi costituzionali⁴.

² Art. 21 (*Responsabilità erariale*)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso."

2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

³ Come modificato dall'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108.

⁴ La Corte costituzionale ha avuto occasione di esprimersi in materia allorquando il legislatore nel 1996 escluse la colpa lieve quale presupposto della responsabilità amministrativa, e ritenne l'intervento legittimo rinvenendo la ragione dell'abolizione nell'«intento di predisporre, nei confronti degli amministratori e dei dipendenti pubblici, un assetto normativo in cui il timore delle responsabilità non esponga all'eventualità di rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell'attività amministrativa. Nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza, che connotano l'istituto qui in esame, la disposizione risponde, perciò, alla finalità di determinare quanto del rischio dell'attività debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo» (sent. n. 371 del 1998).

L'attività della Procura regionale

Lo scorso anno è stata segnalata la particolare situazione di grave difficoltà in cui si è trovata ad operare la Procura campana per l'ampio ricambio del personale di magistratura, esprimendo la speranza di un recupero della piena operatività e funzionalità dell'ufficio requirente partenopeo.

Nel 2021 i giovani referendari si sono immersi con impegno nello svolgimento delle nuove funzioni, che ha visto l'assegnazione a loro carico di un elevato numero di pregressi fascicoli istruttori, e ciò ha comportato la necessità del loro studio per riprenderne adeguatamente l'esame: considerato anche che l'attività istruttoria normalmente si sviluppa, per le questioni più complesse, in un ampio arco temporale, ci si augura possano essere positivamente apprezzati quanto prima i risultati del lavoro in corso, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.

I dati dell'attività dell'anno 2021, nuove denunce di danno, citazioni depositate, sequestri conservativi, istruttorie svolte, procedimenti definiti con archiviazione, nella loro espressione numerica sono riportate nell'apposito allegato, al quale rinvio: essi sono in miglioramento rispetto a quelli del 2020, e si auspica che possa aversi un ulteriore significativo aumento per quest'anno.

Si deve evidenziare, in ogni caso, come sia stata formalmente rappresentata nello scorso ottobre al Segretario Generale la rilevante carenza di personale amministrativo di area II, la quale incide notevolmente sull'attività quotidiana dell'ufficio, in quanto i funzionari, e, in particolare, coloro che sono destinatari delle posizioni di alta qualificazione professionale, in assenza dell'indispensabile supporto delle aree seconde, hanno problemi nel cercare di svolgere le loro funzioni, con rilevante detrimento sull'attività dei magistrati e sul complessivo funzionamento della Procura.

L'organico, peraltro, era presumibilmente calibrato sulla presenza di un numero inferiore ai magistrati attualmente in forza all'ufficio e, ovviamente, il disegno organizzativo non poteva tenere in considerazione dell'introduzione

dell'alta qualificazione professionale, con funzioni aggiuntive di assistenza al magistrato.

È stato rivolto, pertanto, un accorato invito all'organo centrale affinché possa individuarsi ogni possibile soluzione per rafforzare il personale della segreteria della Procura partenopea.

La funzione preventiva

Nel passare in rassegna le vicende di maggior rilievo di cui si è occupata l'attività di quest'ufficio requirente, è opportuno, in via preliminare, evidenziare la rilevanza e gli importanti benefici della funzione preventiva derivante dall'attività istruttoria del P.M. contabile, indipendentemente dall'esercizio dell'azione di responsabilità e dalle relative condanne.

Si segnala, in primo luogo, l'indagine, iniziata nel 2020 e proseguita nel 2021, relativa a una indennità indebitamente corrisposta ai medici del servizio di emergenza (118) in violazione della normativa contrattuale nazionale vigente (indennità non dovute ai medici convenzionati del settore emergenza sanitaria territoriale in violazione del disposto di cui all'art. 98 dell'Accordo nazionale integrativo con i medici di medicina generale sottoscritto in data 23 marzo 2005 - norma che contempla una indennità oraria omnicomprensiva inglobante tutte le voci di costo aggiuntivo previste dalla precedente disciplina).

Tale questione ha determinato un mirato intervento del legislatore con l'art. 24-*bis* del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, con la legge di conversione n. 69 del 21 maggio 2021, con il quale si sono evitati i recuperi delle somme indebite nei confronti dei sanitari, placando le loro proteste sollevate avverso le richieste di restituzione correttamente avanzate dalle aziende sanitarie.

A seguito della norma nazionale, il procedimento è stato definito con provvedimenti di archiviazione.

L'istruttoria della Procura ha determinato la sospensione dell'erogazione della indennità in questione, con un evitato danno di elevate dimensioni finanziarie, atteso il considerevole numero dei medici interessati, con conseguimento di un significativo risultato per le pubbliche finanze.

Non può non richiamarsi, inoltre, l'indagine, di cui anche si è riferito lo scorso anno, sulla gestione dell'emergenza pandemica da COVID 19, riguardante l'indebita percezione di provvidenze pubbliche da parte delle cliniche private della Regione

Campania per effetto di accordo, ritenuto illegittimo, intercorso in data 28 marzo 2020 tra la Regione e l'AIOP (Associazione italiana ospedalità privata).

Sulla base del contenuto dell'accordo e del sistema di remunerazione dallo stesso contemplato, le cliniche private campane aderenti all'accordo hanno emesso, come acclarato dalla Guardia di Finanza a seguito delle indagini delegate e coordinate da questa Procura contabile, fatture per i mesi di marzo-maggio 2020 per un importo complessivo pari ad euro 41.463.561,15, per prestazioni di cura mai rese.

I pagamenti disposti in base a tali fatture e non recuperati ammontano a circa 3 milioni e mezzo di euro, e ciò grazie all'effetto conformativo realizzatosi in seguito al tempestivo intervento dei militari, i quali, su delega della Procura contabile, hanno prontamente scongiurato la prosecuzione del pregiudizio instaurato con i pagamenti di prestazioni mai rese nonché stimolato processi di auto correzione mediante lo strumento del recupero compensativo su crediti, questa volta "reali", successivamente maturati dai soggetti privati accreditati protagonisti di tale vicenda.

L'importo non recuperato è stato oggetto di 4 inviti a dedurre, con procedimenti in via di definizione.

In sostanza, l'attività della Procura contabile ha scongiurato un danno da pagamento di prestazioni sanitarie mai rese né rendicontate pari a circa 40 milioni di euro e si sta attualmente procedendo per il recupero del pregiudizio che residua all'esito dell'effetto conformativo, pari ad oltre 3 milioni di euro.

Tra le attività istruttorie che hanno comportato il ripristino della corretta azione amministrativa è da menzionare quella interessante la gestione di un noto complesso sportivo nel Comune di Napoli, che ha portato, grazie agli accertamenti delegati alla Guardia di Finanza, alla nomina da parte della Regione Campania di un Commissario *ad acta*, il quale ha successivamente disposto la decadenza dalla concessione dell'affidamento in uso e gestione del complesso sportivo con conseguenziale risoluzione della convenzione per grave inadempimento degli obblighi incombenti sul concessionario.

Gli atti introduttivi del giudizio

Passando alle istruttorie definite con atto di citazione, si segnala una vicenda di particolare risalto, quella relativa ai fatti di violenza avvenuti all'interno della Caserma Raniero Virgilio, ove vennero radunati dalle Forze dell'Ordine alcuni dei manifestanti fermati per i disordini di piazza accaduti in occasione della manifestazione cd "No Global", svoltasi a Napoli il giorno 17 marzo 2001: all'esito di giudizi penali e civili, protrattisi per molti anni, il Ministero dell'Interno è stato condannato a risarcimenti in favore delle vittime delle violenze, e, in dipendenza di tali pagamenti, sono stati convenuti in giudizio dinanzi al giudice contabile n. 5 persone (agenti e funzionari della Polizia di Stato) per rispondere di un danno complessivo di euro 253.722,80.

Un'ipotesi di danno indiretto legato ad un risarcimento per un gravissimo incidente causato dall'esplosione di un contenitore di GPL è stata oggetto di altro atto di citazione, con giudizio già definito in primo grado con sentenza, che ha recepito le richieste della Procura, con condanna di due appartenenti ai Vigili del Fuoco per euro 1.412.894,64 ed euro 695.903,33.

Per il suo importo di euro 789.973,50 si evidenzia l'azione avviata per mancato versamento dell'imposta di soggiorno, sia nei confronti della società che nei confronti della persona fisica del rappresentante legale.

Un'indagine che appare meritevole di segnalazione è quella che ha accertato un significativo danno erariale derivante dai maggiori costi sostenuti da un ente locale causato dall'acquisizione delle forniture energetiche senza il ricorso al sistema di acquisto "centralizzato", basato sulle convenzioni di Consip S.p.A. o di altre centrali di committenza regionale.

Per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2016 e il 30 novembre 2018, grazie anche allo svolgimento di una consulenza tecnica e all'esame dei consumi e relative fatturazioni, è stato rilevato un maggiore costo dell'energia per gli impianti d'illuminazione pubblica rispetto a quello che sarebbe stato corrisposto aderendo ai

rapporti di fornitura di cui alle convenzioni-quadro concluse da Consip S.p.A. per il medesimo periodo di euro 73.637,62.

Tale importo, costituente danno erariale, è stato contestato ai funzionari dell'ente che non hanno effettuato una corretta valutazione sulla reale convenienza dell'offerta proposta dal venditore della società fornitrice.

Premesso che nel settore della sanità numerose sono le istruttorie relative a fattispecie di colpa medica, per le quali questa Procura richiede, se valutato necessario, parere di consulenza tecnica alla Sezione Speciale del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, nell'ambito di queste indagini è stata, in particolare, depositata una citazione nei confronti di sanitari dipendenti di un'asl campana per errate cure mediche prestate a una paziente in seguito deceduta, per un danno azionato di euro 240.268,00.

Altra citazione della stessa natura ha riguardato sanitari di un'azienda ospedaliera per la contestazione di un danno di euro 260.000,00, per aver lasciato una pinza nell'addome di una paziente durante un intervento chirurgico.

Nel corso del 2021 è stata depositata una ulteriore richiesta risarcitoria di euro 874.821,89 nei confronti di tre convenuti in un già attivato giudizio per altri due pagamenti effettuati dall'AORN Cardarelli di Napoli in relazione al decesso di una paziente (caduta dalla barella).

Un atto introduttivo ha riguardato violazioni degli obblighi organizzativi e contabili dell'attività libero-professionale c.d. intramuraria "allargata" (ALPI allargata), contestate a dirigente medico ginecologo in servizio in una azienda ospedaliera con rapporto di lavoro c.d. in esclusiva. Il dirigente medico era autorizzato allo svolgimento dell'ALPI allargata presso un proprio studio medico privato dove, tuttavia, nell'ambito di attività d'ispezione e verifica fiscale, i militari della G.d.F. rinvenivano evidenze dello svolgimento (negli anni 2014-2016) di visite mediche prive di alcuna registrazione contabile e fiscale presso l'azienda ospedaliera di appartenenza e con compensi regolati in contanti.

Da tali contestazioni discendevano sia l'avvio di procedimento penale (imputazione di truffa e reati fiscali) definito dall'imputata con sentenza ex art. 444 c.p., sia l'avvio di un procedimento disciplinare culminato in una sanzione disciplinare irrogata dall'A.O. di appartenenza, con contestuale riversamento, da parte dell'interessata, della quota parte di spettanza dell'A.O. sull'importo dei compensi professionali oggetto di accertamento in sede tributaria.

L'addebito di responsabilità amministrativa ha riguardato il danno di euro 43.181,78 patito dall'A.O. sotto il profilo degli emolumenti stipendiali, corrisposti alla nominata dirigente medico con l'applicazione delle componenti strettamente legate all'esclusività del rapporto, da ritenersi indebite a fronte dell'accertato svolgimento di attività non rientrante nel perimetro dell'ALPI allargata autorizzata⁵.

Altra istruttoria è stata originata da risultanze di un'indagine penale innescata da controlli interni curati dalla direzione amministrativa di una struttura sanitaria pubblica, con riguardo ai sistemi di gestione delle presenze orarie e di liquidazione dei corrispondenti emolumenti. Le verifiche amministrative e le conseguenti attività info-investigative delegate dall'A.G. penale facevano emergere, in capo a personale dipendente dei P.O. interessati, la ripetuta liquidazione di emolumenti per ore di lavoro straordinario senza riscontro della presupposta, prescritta autorizzazione amministrativa. Si risaliva, quindi, alla posizione di soggetti preposti all'ufficio del personale dei P.O. che, nell'arco di un decennio, inserivano, in parte reciprocamente e con mezzi fraudolenti, nel sistema gestionale delle presenze orarie dati di ore di straordinario non autorizzato.

Contestato nell'invito a dedurre un complessivo danno di euro 213.164,44, di cui patrimoniale diretto - corrispondente al valore degli emolumenti stipendiali indebitamente erogati - per complessivi euro 173.826,97, oltre a danno da disservizio (quantificato in via equitativa prendendo a riferimento i dati stipendiali) in ulteriori 39.337,47.

⁵ Per questo giudizio è intervenuta la sentenza di condanna n. 74/2022.

Sempre in ambito sanitario sono in corso altre istruttorie di rilievo, per le quali si confida possa giungersi a conclusione nel prossimo anno (in particolare: ingente danno pari a circa 40 milioni di euro per erogazioni a strutture sanitarie private, centri di riabilitazione).

Altre iniziative risarcitorie hanno interessato la materia dell'incompatibilità, del cumulo di impieghi e incarichi dei pubblici dipendenti (art. 53 d.lgs. 165/01).

Un atto di citazione del valore pari a euro 240.000,00 è stato depositato per una ipotesi di responsabilità amministrativa che si colloca nell'ambito di una più ampia azione a progetto della G.d.F., denominata "Magistri", diretta ad accertare «possibili violazioni allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari che, pur trovandosi in regime di impiego a tempo pieno presso le università, avrebbero svolto altre attività remunerate incompatibili». Con l'atto introduttivo vi è stata una contestuale richiesta di sequestro conservativo (autorizzata e poi oggetto di totale conferma in sede di convalida) che nasceva dall'aver il soggetto invitato, nelle more della lunga fase preprocessuale, ridimensionato scientemente la propria garanzia patrimoniale, donando alla moglie uno dei due cespiti immobiliari nella sua titolarità.

Con riferimento agli accertamenti svolti nei confronti del docente universitario interessato, questa Procura regionale ha contestato l'omesso versamento dei compensi percepiti, con titolarità di partita IVA, in violazione della disciplina sulle incompatibilità del personale docente e ricercatore delle università.⁶

L'importo di euro 157.532,09 è stato contestato ad altro docente universitario, beneficiaria di un incarico extraistituzionale non autorizzato presso un laboratorio di analisi accreditato con il SSN di cui, peraltro, è risultata possedere la partecipazione azionaria maggioritaria della società.

⁶ Per questo giudizio è intervenuta la sentenza 892/2021 di condanna del convenuto all'importo di euro 40.000,00, ritenendo, in particolare, non costituenti danno le differenze stipendiali percepite in qualità di docente a tempo pieno rispetto a quelle previste per il tempo definito.

La Procura campana ha citato in giudizio un ingegnere, già titolare di partita IVA avente ad oggetto "l'attività di studi di ingegneria", che, nel periodo oggetto di controllo (dal 2009 al 2019), pur rivestendo lo *status* di dipendente pubblico, ha svolto attività extra professionale a favore di enti pubblici, nonché prestazioni di lavoro autonomo a beneficio di committenti privati, percependone significativi compensi, senza la prescritta preventiva comunicazione all'amministrazione di appartenenza

Il danno contestato è stato quantificato in euro 184.156,89.

Tra le citazioni dell'anno 2021 relativa agli enti locali, si segnala quella che ha coinvolto Sindaco ed amministratori *pro tempore* di un comune del salernitano che hanno ricoperto tali cariche negli anni tra il 2016 ed il 2018.

I convenuti, tutti partecipanti, con voto positivo, all'adozione degli atti e delle deliberazioni amministrative cui si riferisce l'ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile, sono stati chiamati a rispondere del danno erariale, pari a complessivi euro 1.713.700,00, corrispondente all'importo del finanziamento pubblico (a destinazione vincolata), liquidato al comune a valere sulle risorse del POR FESR 2007-2013, in funzione della costruzione di un centro polifunzionale; contributo pubblico, poi, oggetto di provvedimento di revoca da parte della Giunta della Regione Campania, per avere il medesimo comune, per effetto delle condotte degli amministratori evocati, destinato la struttura - si ribadisce totalmente finanziata con contributi pubblici a destinazione vincolata - a finalità divergenti da quelle previste nell'obiettivo operativo alla cui realizzazione mirava il beneficio comunitario concesso ed erogato.

Mentre l'intervento ammesso a finanziamento riguardava la costruzione di un edificio da destinare in favore dei ceti sociali emarginati (anziani, minori, ragazze madri, alcolisti etc.), gli amministratori evocati, con svariati atti deliberativi e gestionali hanno impresso all'opera una destinazione diversa, rivolta allo svolgimento ed erogazione di servizi socio-sanitari, da parte di operatori privati,

finalità del tutto estranea all'obiettivo operativo sul quale risultava ammesso l'acquisito finanziamento.

In estrema sintesi, l'opera, che doveva essere una casa per pellegrini e ceti sociali disagiati, è stata, in ragione degli atti deliberativi e delle ordinanze sindacali analiticamente esaminati in citazione, illecitamente trasformata, mediante il contributo di tutti i soggetti evocati, in un centro privato di riabilitazione, così provocando la revoca del finanziamento regionale, allo scopo erogato.

In particolare, il sindaco, travalicando i limiti delle sue prerogative, ha, con più ordinanze contingibili e urgenti, prorogato la permanenza di un centro privato di riabilitazione nella struttura, rilasciando ad un soggetto privato, risultato privo del necessario e pertinente accreditamento istituzionale, una sorta di autorizzazione all'esercizio, in via straordinaria ed urgente, di attività riabilitative cd. socio-sanitarie, da svolgersi nel citato immobile.

Un danno patrimoniale indiretto di euro 55.548,32 è stato imputato a titolo di dolo al sindaco di un altro comune del salernitano, perché ha esposto l'ente locale al risarcimento in favore di un terzo danneggiato dal reato di falso commesso dall'amministratore, delitto per il quale è stato condannato in sede penale (pregiudicante la concessione del contributo per la ricostruzione di un immobile ai sensi della l. 14.05.1981, n. 219).

È stata esercitata l'azione erariale per euro 19.830,84 nei confronti di un sindaco per un'ipotesi di risarcimento danni da illegittimo licenziamento, a titolo di colpa grave.

Tale vicenda riguarda, in particolare, la risoluzione di un rapporto di lavoro individuale all'interno dello *staff* appannaggio dell'organo di vertice, in relazione al quale l'Amministrazione - per mano dello stesso sindaco - aveva siglato un contratto individuale con l'interessata, con il quale la p.a. si era vincolata, richiamando la disciplina del CCNL e senza alcuna clausola di scioglimento *ad nutum* (quindi mediante forme di garanzia ben più elevate rispetto al mero rapporto di fiducia). In

sede civile, la stessa dipendente otteneva il risarcimento rispetto al riconosciuto ingiusto licenziamento.

Ancora nei confronti di un amministratore si è proceduto a depositare citazione per un danno di euro 73.159,37 da demansionamento nei confronti di un dipendente, a titolo di dolo/colpa grave. Anche qui si tratta di un'annosa vicenda che ha trovato ben due riconoscimenti in sede civile. La vicenda si caratterizza per la perdurante condotta del sindaco - da cui l'imputazione per dolo e, in via subordinata, per colpa grave - innanzi ad un primo e chiaro pronunciamento del giudice civile, a fronte del quale l'Amministrazione reiterava condotte di demansionamento nei confronti del funzionario. Solo all'esito di un secondo pronunciamento e dopo una vera e propria trattativa con l'interessato si giungeva ad una ottemperanza del giudicato civile. Il che, però, non impediva, anzi rafforzava l'iniziativa, in termini di risarcimento danni, che l'interessato avviava ed otteneva in separata sede, e per la cui posta di danno la Procura ha agito⁷.

Altre fattispecie rilevanti sono relative al settore dei contributi statali e comunitari.

Possono menzionarsi le citazioni concernente illeciti gestionali imputati al soggetto percettore di misure agevolative d'incentivo all'autoimpiego in forma di lavoro autonomo, di cui al d.lgs. 185/2000 (titolo II - lavoro autonomo), per un danno azionato di euro 29.455,97 (fattispecie relativa all'avvio di un'attività di commercio al dettaglio), altra di euro 115.185,23 (fattispecie relativa all'avvio di un'attività di ristorazione - somministrazione di alimenti e bevande)⁸, altra ancora di euro 25.339,37 (iniziativa imprenditoriale avente ad oggetto un'attività di commercio all'ingrosso di prodotti caseari), ed infine di euro 28.449,17 (fattispecie relativa all'avvio di un'attività di commercio al dettaglio). Per quest'ultima, invero, va segnalato che, a seguito della ricezione dell'invito a dedurre, il soggetto incolpato

⁷ È intervenuta sentenza n. 1316/2021 di rigetto della domanda attorea per assenza di colpa grave, appellata da parte di questa Procura.

⁸ Con sentenza n. 75/2022 è stata accolta la richiesta risarcitoria.

ha presentato al soggetto incaricato della riscossione istanza di definizione rateale degli importi a ruolo. A seguito dell'accoglimento di tale istanza da parte dell'Ag. Entrate e Riscossione, l'incolpata ha anche documentato di aver adempiuto al pagamento del primo rateo, per euro 375,17.

Si è, pertanto, agito per il recupero del danno ancora residuo, dal quale sarà eventualmente computato quanto *in itinere* sarà realizzato dall'amministrazione.

Due citazioni, entrambe per un danno di euro 40.000,00, hanno riguardano il recupero dei contributi comunitari illecitamente percepiti a valere sul Fondo europeo della pesca (F.E.P.) 2007/2013 (trattasi di tipiche fattispecie di sviamento del contributo dalla finalità di pubblico interesse cui era destinato, segnalate dalla Guardia di Finanza a seguito della attività investigativa svolta)⁹.

⁹ Intervenute le sentenze di condanna n. 902/2021 e 888/2021.

Le richieste cautelari

Sono stati promossi tre sequestri conservativi, per un totale complessivo di euro 498.200,55, autorizzati con decreti presidenziali, tutti oggetto di conferma da parte del giudice designato.

Oltre quello già evidenziato di euro 240.000,00 contestuale alla citazione in giudizio, concernente gli incarichi non autorizzati del docente universitario, vi sono state altre due azioni cautelari attivate in sede d'invito a dedurre.

Una prima di euro 32.000,00 relativa una condotta dolosa in pregiudizio dell'INPS tenuta da un dipendente che aveva illecitamente percepito compensi per attività di vigilanza inesistente e simulata, e un'altra di euro 226.050,16 per il mancato riversamento dei proventi erariali originati dalla raccolta del gioco del lotto, da parte di un concessionario di una ricevitoria.

I recuperi del danno

Il dato dei recuperi in esecuzione delle sentenze di condanna nell'anno 2021, come comunicati dalle varie amministrazioni creditrici a questa Procura regionale (al 31 dicembre 2021), ammonta a euro 1.041.685,77.

Deve rappresentarsi, in ogni caso, che ai sensi dell'art. 214, comma 8, c.g.c. le amministrazioni sono tenute a comunicare decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio la situazione dell'esecuzione (comprese le riscossioni), per cui l'informazione di cui sopra non potrà, per ragioni fisiologiche, essere completa.

Per quanto riguarda, invece, i recuperi a seguito di invito, per un fascicolo relativo all'omesso riversamento periodico dei flussi economici di pertinenza erariale da parte di un ricevitore del gioco del lotto, dopo l'audizione personale, nella quale l'intimato dichiarava di voler corrispondere quanto dovuto, l'amministrazione danneggiata ha comunicato l'avvenuto versamento dell'intero importo di euro 200.066,84, con eliminazione del danno patrimoniale diretto e conseguente archiviazione del procedimento.

Con altro invito si è registrato il pagamento della somma di euro 5.697,34 corrispondente al danno erariale con conseguente archiviazione: da osservare che il pregiudizio in questione è stato accertato in sede di monitoraggio sull'esecuzione, essendo risultato che il funzionario responsabile del comune aveva disatteso il giudicato della condanna, indebitamente concedendo al debitore una riduzione dell'importo riconosciuto dovuto dal giudice contabile.

Il recupero a seguito di definizione agevolata ammonta all'importo totale di euro 124.862,08, ed è avvenuto a seguito di rito abbreviato come di seguito ripartito:

- € 116.000,00 - Giudizio 72847;
- € 8.862,08 - Giudizio 73018.

Conclusioni

L'attività svolta nel 2021 dalla Procura regionale campana è migliorativa dei risultati dell'anno precedente, ma l'impegno deve essere rafforzato per proseguire nello sforzo di poter assicurare un'efficace tutela delle risorse pubbliche.

Si esprime riconoscenza per tutti coloro che hanno sostenuto e reso possibile il lavoro della Procura contabile.

La Guardia di Finanza ha fornito un prezioso e qualificato apporto, sia per le segnalazioni di danno che nell'espletamento delle indagini delegate, valido sostegno all'attività vi è stato anche da parte dell'Arma dei Carabinieri, in particolare per il supporto specialistico fornito dai NAS e dalle unità forestali, ambientali e agroalimentari, e apprezzato contributo è stato reso dalle Questure e dalla Polizia di Stato del territorio campano.

Un sentito ringraziamento va rivolto alla Magistratura Ordinaria, Militare e alla Magistratura Amministrativa, per la collaborazione prestata, in particolare in materia penale.

Elevata e pregevole è stata l'attività dell'Avvocatura erariale, e va attestata l'alta preparazione e la correttezza dimostrata dall'Avvocatura del libero Foro nello svolgimento dell'attività difensiva.

Gli organi di informazione regionali hanno seguito con equilibrio e attenzione il lavoro della Corte, e anche a essi va riconosciuto un sentimento di gratitudine.

Al Presidente, al Presidente aggiunto e ai colleghi della Sezione giurisdizionale va rivolto un cordiale ringraziamento per l'attività giurisdizionale svolta con indubbia competenza e saggezza, e analogo ringraziamento è da porgere al Presidente, al Presidente aggiunto e ai colleghi della Sezione del Controllo, lodevolmente impegnati nelle delicate funzioni a tutela dei pubblici bilanci.

Senza l'assidua attività del Dirigente e del Servizio Amministrativo Unico, che assicura e garantisce il regolare funzionamento degli uffici della sede partenopea del nostro Istituto, non sarebbe possibile svolgere adeguatamente il nostro quotidiano lavoro, ai quali va ugualmente espresso un sincero ringraziamento.

Un particolare sentimento di gratitudine è rivolto al Personale, al Funzionario preposto e ai Magistrati della Procura regionale per l'impegno dimostrati nell'assolvere la nostra non facile missione.

A conclusione dell'intervento, signor Presidente, nella speranza che possano essere sufficientemente assolte dall'ufficio del P.M. contabile le funzioni istituzionali, Le chiedo di voler dichiarare aperto l'Anno Giudiziario 2022 della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania.

Napoli, li 4 marzo 2022

Tabella 1 - Dati statistici

DATI STATISTICI: ATTIVITA' DELLA PROCURA NELL'ANNO 2021	
ATTI DI CITAZIONE	49
SOGGETTI CITATI IN GIUDIZIO	92
APPELLI DEL PROCURATORE REGIONALE	3
INVITI A DEDURRE EX ART. 67 C.G.C.	49
NUMERO SOGGETTI INVITATI A DEDURRE	130
AUDIZIONI PERSONALI EX ART. 67 C.G.C.	54
ISTRUTTORIE APERTE ED ASSEGNATE NEL 2021	6.082
RICHIESTE ISTRUTTORIE	2.906
ISTANZE PER SEQUESTRI CONSERVATIVI	3
ARCHIVIAZIONI A SEGUITO DI ISTRUTTORIE	5.527
ISTRUTTORIE PENDENTI PRESSO LA PROCURA REGIONALE	6.461
ESPOSTI E DENUNCE PERVENUTI NEL 2021	11.759
ARCHIVIAZIONI IMMEDIATE	1.533
IMPORTI RICHIESTI CON ATTI DI CITAZIONE	€ 9.494.156,70
IMPORTI RICHIESTI CON ISTANZE DI SEQUESTRO	€ 488.200,54
IMPORTI DERIVANTI DA SENTENZE DI CONDANNA	€ 10.129.661,81
IMPORTI RECUPERATI DA SENTENZE DI CONDANNA	€ 1.096.056,07
IMPORTI RECUPERATI CON PROCEDIMENTI MONITORI	-
RICHIESTE STATO ESECUZIONI SENTENZE E RISPOSTE/ISTRUZIONI A QUESITI MONITORAGGIO	142

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

